

Esattore condannato alle spese anche se sono accolti i vizi dell'ente creditore

Secondo la recente Cassazione, infatti, opera la regola di cui all'art. 39 del DLgs. 112/99

/ Francesco BRANDI

Con l'ordinanza n. [11157](#) del 23 aprile la Cassazione ha stabilito che, in caso di opposizione all'esecuzione esattoriale, l'esattore è **responsabile in solido** al rimborso delle [spese processuali](#), a nulla rilevando la circostanza che l'illegittimità dell'azione sia ascrivibile all'ente creditore interessato. L'ente impositore e l'agente della riscossione, infatti, devono considerarsi entrambi soccombenti nei confronti del ricorrente.

Il principio di causalità, su cui si basa quello di soccombenza, impone che risponda delle spese anche l'esattore per aver posto in essere l'atto che dà origine alla lite. Il contribuente opponente deve quindi rimanere estraneo alla circostanza, rilevante solo nei **rapporti interni**, per cui l'agente della riscossione pone in essere atti dovuti su richiesta dell'ente impositore.

Lo ha stabilito la Cassazione con l'ordinanza in esame, mediante la quale ha rigettato il ricorso dell'[agente di riscossione](#) contro la sentenza del tribunale che accoglieva l'opposizione di una contribuente a una cartella esattoriale per una multa irrogata per violazione del codice della strada.

Col ricorso in Cassazione la ricorrente denunciava violazione degli [artt. 91 e 97](#) c.p.c. e [12, 24 e 25](#) del DPR 602/1973 ritenendo che l'**accoglimento dell'imputazione** avverso la cartella esattoriale per vizi imputabili all'ente creditore avrebbe dovuto comportare la compensazione delle spese di lite.

Nel rigettare il ricorso la Suprema Corte si basa sul principio di soccombenza e sulla necessità di non aggravare ulteriormente la posizione del debitore, già fortemente sbilanciata nell'ambito della procedura di esecuzione esattoriale.

Infatti, nella lite con cui il debitore contesta l'esecuzione esattoriale, non integra ragione di esclusione della condanna alle spese di lite, né di compensazione delle stesse, nei confronti dell'agente della riscossione la circostanza che l'illegittimità dell'azione esecutiva sia da **ascrivere all'ente creditore** interessato; restano ferme, da un lato, la facoltà dell'agente della riscossione di chiedere a quest'ultimo di manlevarlo anche dall'eventuale condanna alle spese in favore del debitore vittorioso e, dall'altro, la possibilità, per il giudice, di compensare le spese del debitore vittorioso con l'agente della riscossione e condannare al pagamento delle spese del debitore vittorioso soltanto l'ente creditore interessato o impositore quando questo è presente in giudizio.

Questa è del resto la posizione assunta dalla giurisprudenza più recente (*cf.* Cass. nn. [24678/2018](#)).

L'agente della riscossione, quale titolare del potere di azione esecutiva, è il solo soggetto che, iniziando l'esecuzione, fa sorgere l'onere di contestazione in capo al debitore ed è quindi inevitabile che sia esso a sopportarne le conseguenze in dipendenza della sua veste (*cf.*, da ultimo, Cass. n. [13537/2018](#)).

Tra l'altro, poiché l'agente di riscossione ha un vero e proprio onere di **chiamare in causa** l'ente "creditore interessato" (DLgs. 13 aprile 1999 n. 112, [art. 39](#)) onde evitare di subire le conseguenze negative della lite, egli ha sì la facoltà di chiedere di essere manlevato dal chiamato, quando evidentemente la contestazione ritenuta fondata non riguardi atti commessi dal medesimo agente, ma appunto vizi di **procedimento** o di **merito** ascrivibili esclusivamente all'altro, ma bene risponde delle spese di lite imposte dalla sua – benché doverosa in ragione della condotta dell'ente creditore – stessa condotta, in forza non già o non solo (come avverrebbe se la contestazione ritenuta fondata riguardasse fatti o atti a esso ascrivibili) del principio di soccombenza, ma allora e quantomeno del principio di causalità, in forza del quale è tenuto a sopportare il carico delle spese del giudizio chi vi abbia dato luogo con il proprio comportamento (*cf.* Cass. nn. [3101/2017](#) e [6614/2018](#)).

Se resta salva l'**azione di manleva** che l'agente della riscossione può proporre nei confronti dell'ente creditore interessato e che viene a configurarsi come onere processuale in senso tecnico, non è conforme a diritto escludere aprioristicamente la responsabilità anche dell'agente della riscossione per le spese della controversia cui il debitore sia stato costretto per l'illegittimità dell'esecuzione esattoriale, minacciata o intrapresa, poi rivelatasi fondata per vizi di quella ascrivibili anche solo all'ente creditore interessato.

Tale soluzione risponde all'esigenza di **non aggravare ulteriormente** senza alcun motivo la posizione del debitore di pretesa esattoriale, già assoggettato a un regime di particolare sfavore – rispetto all'esecuzione ordinaria – in nome delle esigenze di maggiore effettività del recupero connesse alle qualità oggettive o funzionali del credito, non può allora farglisi carico della ripartizione, tutta interna al rapporto tra ente creditore interessato e agente della riscossione, dell'imputabilità dell'ingiustizia o iniquità dell'azione esecutiva al primo o al secondo, nemmeno ai fini del riparto delle spese della lite che egli è stato costretto a intentare per fare valere l'illegittimità dell'azione esecutiva stessa.